



Comune di Bientina
Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II, Nr. 53
56031- Bientina
P.IVA 00188060503

www.comune.bientina.pi.it

Area Economico Finanziaria

Responsabile di Area:
Dott.ssa Simona Leonardi
SERVIZIO TRIBUTI
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Mariottini Claudia

Tel. 0587 – 758464/55 Fax 0587 - 758436

Email: tributi@comune.bientina.pi.it
PEC: comune.bientina.pi.it@cert.legalmail.it

RICHIESTA RATEIZZAZIONE (Art.8 Regolamento Generale delle Entrate)

Il / La sottoscritto/a _____
nato/a a _____
residente _____ Via _____ n. _____
C.F. _____ Tel. _____
In qualità di _____
del contribuente/ditta _____
C.F./P.IVA _____
Email _____ PEC _____

Tenuto conto che la ripartizione del pagamento deve avvenire nel rispetto del seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 1.000,00 6 rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 max. 12 rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 max. 24 rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 max 36 rate mensili;
- oltre euro 20.001,00 max. 48 rate mensili;

Tenuto conto che la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche;

CHIEDE

La rateizzazione del provvedimento n. _____ del _____:

IMU

Anno d'imposta _____ € _____

Anno d'imposta _____ € _____

Anno d'imposta _____ € _____

in numero _____ rate mensili, oltre interessi legali

- **RI TIRO DI PERSONA** il provvedimento di rateazione oppure
- **INVIO** tramite posta elettronica all'indirizzo email indicato

Inoltre consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti qualora dai controlli effettuati dall'amministrazione emerga che quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità, e delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (Art. 75 – 76 DPR n.445/2000)

DICHIARO

- Di essere in stato di temporanea situazione di difficoltà economica comprovata mediante certificato ISEE per le persone fisiche e ditte individuali, o dalla situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa con conseguente impossibilità a svolgere la normale attività lavorativa e/o situazione che non consenta comunque l'assolvimento del debito tributario

- Di essere a conoscenza che nel caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;

ALLEGO

- o Documenti a comprova dello stato di difficoltà dichiarata
- o fotocopia del documento di identità del dichiarante sottoscrittore.
- o Copia documenti oggetto della richiesta rateizzazione

Bientina, li _____

Firma del Dichiarante

INFORMATIVA PRIVACY (Regolamento UE N. 679/2016)

Il Comune di Bientina, in qualità di titolare, tratterà i dati personali contenuti nel presente atto, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla gestione dell'attività impositiva ordinaria, il contrasto all'evasione, il recupero coattivo, la cooperazione tra i diversi servizi comunali e tra amministrazioni locali e centrali, al fine di garantire il controllo della corretta misura dell'entrata e la gestione degli incassi applicando le prescritte riduzioni/agevolazioni/esenzioni ed i dovuti rimborsi in ossequio al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

I dati personali saranno trattati per tutto il tempo del procedimento impositivo e/o di rimborso secondo quanto stabilito dalla normativa vigente tributaria esclusivamente da personale interno autorizzato ed espressamente incaricato.

I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che operano con la stessa in regime di appalto espressamente nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi dell'art 28 GDPR.

I dati non saranno diffusi.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti con richiesta scritta inviata all'Ente, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD.

CONSENSO: Dichiaro di avere ricevuto Informativa di cui al Regolamento UE N. 679/2016 del cui contenuto sono a conoscenza, ed esprimo il consenso del trattamento dei miei dati personali come descritto nella stessa informativa.

STRALCIO REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

ART. 8 RATEIZZAZIONI

1. Per debiti di natura tributaria, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo ai sensi del precedente art. 7 o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:

a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

b) Ai fini della richiesta di rateizzazione a dimostrazione della temporanea ed oggettiva difficoltà dovrà essere presentata idonea autocertificazione e la documentazione necessaria alla valutazione; Si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali, mentre per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa. Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

c) La ripartizione del pagamento avviene secondo il seguente schema: - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; - da euro 100,01 a euro 1.000,00 6 rate mensili; - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 max. 12 rate mensili; - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 max. 24 rate mensili; - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 max 36 rate mensili; - oltre euro 20.001,00 max. 48 rate mensili;

d) la rata minima non può essere inferiore ad euro 50,00 per le persone fisiche e ad euro 100,00 per le persone giuridiche; Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell'istante, così come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ai sensi della precedente lettera a) e b);

e) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

f) per importi superiori ad euro 20.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa;

g) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

h) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito; il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito non può essere più rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;

i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dall'art.14 del presente regolamento; l) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

2. E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati